

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**Sez. Terza bis - RG 10762/2023**

**Motivi aggiunti**

**in favore di**

**Camisassa Lucia** (C.F. CMSLCU81T66H355W) residente in Torino, Via Alfonso Ogliaro n. 44, **Nigra Laura** (C.F. NGRLRA68B41H355I) residente in Torino, Via G. Marconi n. 13, **Perrone Raffaella** (C.F. PRRRFL72P48I119O) residente in Torino, Via Guido Reni n. 205 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Maria Spanò (C.F. SPNMRA72C68L063L) e Simone Bisacca (C.F. BSCSMN63A28C665S) che le rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, per deleghe in calce al ricorso 27.7.2023, e che dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008 all'indirizzo di PEC [simonebisacca@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:simonebisacca@pec.ordineavvocatitorino.it) comunicato all'Ordine ai sensi della L. 2/2009, ovvero al numero di fax 011/4341675

**Ricorrenti**

c o n t r o

**Ministero dell'Istruzione del Merito**, in persona del Ministro pro tempore (C.F. 80185250588), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in 00186 Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, PEC [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

**Convenuto**

***per l'annullamento***

***previa sospensione e concessione di misura cautelare***

dell'Avviso 12.7.2023 n. 41908 MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico “*Apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell'articolo 12 dell'O.M. 06 maggio 2022, n. 112*”, nella parte in cui rinvia implicitamente alla *procedura automatizzata* di cui all'atto presupposto qui impugnato nonché quale atto presupposto

dell'Ordinanza 6.5.2022 n. 112 MIM *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*

art. 12, c. 5, nella parte in cui dispone che l'assegnazione dei candidati alle istituzioni scolastiche avvenga *“attraverso una procedura automatizzata”*;

art. 12, c. 10, primo periodo, nella parte in cui dispone che *“L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento”*

art. 12, c. 10, terzo periodo, nella parte in cui dispone che *“Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”*

nonché quale atto conseguente

della Circolare 19.7.2023 n. 43440 MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, avente ad oggetto *Anno scolastico 2023/2024 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.*, nella parte in cui al punto 2 rimanda integralmente per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze all'art. 12 OM n. 112/2022 e quindi alla relativa *procedura automatizzata* qui impugnata;

il D. D. n. 12841 del 25.8.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini primo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 13030 del 30.8.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini secondo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 13510 del 07.09.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini terzo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 13786 del 14.9.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini quarto turno nomine supplenti a.s. 2023/24

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente

e per la **condanna**

del Ministero convenuto alla stipula con le sig.re Camisassa Lucia, Nigra Laura e Perrone Raffaella di contratto di lavoro a termine per l'a.s. 2023/2024 sul posto disponibile, come risultante dai bollettini nomine prodotti, nella posizione più alta tra quelli da loro indicati nell'istanza di partecipazione alle GPS, con ogni conseguenza di legge.

\* \* \* \* \*

### ***Fatto***

Con il presente atto le ricorrenti Camisassa Lucia, Nigra Laura e Perrone Raffaella impugnano sotto ulteriori profili gli atti amministrativi già oggetto di impugnazione con il ricorso RG 10762/023, pendente avanti la Terza Sez. bis di questo Ecc.mo TAR Lazio.

In particolare, viene ulteriormente impugnata quale atto presupposto l'Ordinanza 6.5.2022 n. 112 MIM *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*

art. 12, c. 10, primo periodo, nella parte in cui dispone che *“L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento”*

art. 12, c. 10, terzo periodo, nella parte in cui dispone che *“Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”*

Infatti, nel primo turno di nomine dell'USR Piemonte in data 25.8.2023 ([doc. 17-18](#)) le ricorrenti Camisassa, Nigra e Perrone sono state destinatarie dei seguenti incarichi (cfr. doc. 16 prodotto con memoria 1.9.2023):

a Camisassa, classe di concorso A048, con punteggio 50.5, residente in Torino, è stata assegnata una cattedra a Ivrea (TO), città a oltre 50 Km da Torino, (cattedra indicata come 33ma scelta nella istanza di partecipazione alle GPS) fino al termine dell'attività didattica (30.6); invece ad un collega con punteggio 36 una cattedra annuale all'interno dello stesso istituto;

a Nigra, classe di concorso A018, punteggio 69, posizione 327, è stata assegnata la sua 14ma scelta, un posto di sostegno fino al 30.6;

a Perrone, è stata assegnata la sua 67ma scelta, uno spezzone di 10 ore della sua classe di concorso A018.

Nei successivi turni di nomina dell'USR Piemonte si è quindi verificato che **numerosi posti inseriti nelle istanze delle ricorrenti in posizione di scelta più alta rispetto a quelli di assegnazione, siano stati assegnati a docenti con punteggio inferiore a quello delle ricorrenti**, come è possibile evincere dall'analisi dei bollettini pubblicati successivamente al primo ([doc. 19-24](#)).

Si badi che i bollettini di nomina recano le seguenti date:

primo bollettino                      25.08.2023 ([doc. 17-18](#))

secondo bollettino                      30.08.2023 ([doc. 19-20](#))  
terzo bollettino                        07.09.2023 ([doc. 21-22](#))  
quarto bollettino                      14.09.2023 ([doc. 23-24](#))

In particolare, per quel che concerne **Camisassa**, come detto nominata a Ivrea (TO), con il secondo bollettino ([doc. 19-20](#)) sono state assegnate due cattedre annuali in Torino a colleghi con punteggio inferiore al suo (39 – 38.5); con il terzo bollettino ([doc. 20-21](#)), cinque docenti con punteggio inferiore al suo hanno avuto cattedre migliori e più vicine, in particolare tre hanno avuto la cattedra annuale; con il quarto bollettino ([doc. 22-23](#)), è stata assegnata una cattedra annuale ad una collega con punteggio 31 in un istituto di Torino (per il quadro completo di queste nomine v. [doc. 27](#)).

Nel caso di **Nigra**, classe di concorso A018, punteggio 69, posizione 327 con il secondo turno di nomina ([doc. 19-20](#) e [25](#)), sette docenti con punteggio tra il 53 e il 55 sono state nominate su materia A18 su contratti sia annuali che fino al termine delle attività didattiche.

Quanto a **Perrone**, classe di concorso A018, posizione 167 con punteggio 95,50, al primo turno è stata assegnata la 67esima scelta, uno spezzone di 10 ore fino al 30 giugno.

Al secondo turno ([doc. 19-20](#) e [25](#)), la quinta scelta di Perrone, una cattedra completa annuale, è stata assegnata a lavoratrice in posizione 470, punteggio 55; la 55esima scelta, cattedra completa al 30 giugno, è stata assegnata a lavoratrice, 505 in graduatoria, punteggio 53.

Al terzo bollettino ([doc. 21-22](#) e [26](#)), la 25esima scelta di Perrone, cattedra completa annuale, è stata assegnata a lavoratrice 519esima in graduatoria, punteggio 52, 5.

### ***Diritto***

#### **Violazione di legge: art. 3, 4, 51, 97 Cost.**

Le disposizioni contenute nell'art. 12, c. 10, primo e terzo periodo dell'Ordinanza 6.5.2022 n. 112 MIM violano i principi di cui all'art. 97 Cost., in particolare c. 2 e 4, nonché degli artt. 3, 4, 51 Cost..

Secondo il disegno costituzionale dell'art. 97 Cost., “*I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione*” (c. 2) e “*Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge*” (c. 4).

Il modello concorsuale che, tramite il meccanismo della comparazione, mira al reclutamento dei migliori aspiranti, è strumento di attuazione dei principi di *buon andamento* e di *imparzialità*.

Corollario di ciò è l'implicita costituzionalizzazione del principio meritocratico, di cui le graduatorie concorsuali (ma non solo) sono attuazione.

Anche l'arruolamento del personale scolastico temporaneo avviene attraverso, appunto graduatorie, istituite dalla legge n. 124/1999, art. 4, c. 6bis e 6ter: Graduatorie Provinciali per le Supplenze, le GPS (art. 3 OM n. 112/2022), formate in base a titoli (art. 7 OM cit.); nonché Graduatorie di Istituto (art. 11 OM cit.), anch'esse formate in base a titoli.

E' pacifico, quindi, che, per rispettare i principi espressi dall'art. 97 Cost., le assegnazioni degli incarichi di insegnamento devono avvenire in base alle graduatorie vigenti, assegnando le cattedre in base all'ordine dei meglio posizionati in graduatoria.

E ciò per rispettare anche gli artt. 3, 4, 51 Cost.

Tutto ciò però non avviene con il meccanismo di cui all'art. 12 OM n. 112/2022, qui censurato.

Il c.d. algoritmo assegna i primi incarichi senza alcuna motivazione e al di fuori di ogni intervento vuoi dei candidati vuoi della stessa PA, come lamentato nel ricorso introduttivo di questo procedimento.

Infatti, le ricorrenti hanno ricevuto, senza alcuna spiegazione, un incarico di insegnamento che non faceva parte delle loro prime scelte, sia per tipologia di insegnamento che per orario di lavoro, come detto in fatto.

E' naturale che le ricorrenti aspirassero, avendone pieno diritto, ad un incarico relativo alla loro classe di concorso, a tempo pieno, fino al 31.8 o comunque al termine delle lezioni, nella loro città.

L'algoritmo, quindi, nelle tornate di nomine successive alla prima, in base all'art. 12, c. 10, primo e terzo periodo, OM n. 112/2022 qui censurato, ignora completamente i soggetti già nominati e provvede alla nomina di soggetti con punteggio inferiore anche su posti che facevano parte delle scelte dei già nominati.

Poiché tutta la procedura avviene in automatico, senza alcun intervento né dei docenti interessati né della PA, il risultato, eclatante, è la nomina di soggetti con punteggio inferiore su posti che costituivano scelta preferenziale di soggetti con punteggio maggiore, nominati a loro volta su posti che non costituivano certo le loro prime scelte.

Si ha così un **totale rovesciamento del principio meritocratico**, perché posti migliori vanno a chi ha punteggi inferiori; e viceversa.

La lesione delle posizioni giuridiche dei meglio piazzati in graduatoria è del tutto contraria agli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost., irragionevole ed irrazionale.

Esiste un qualche beneficio per la PA che controbilanci l'annichilimento dei diritti dei docenti interessati e del principio meritocratico?

Certo, le procedure automatizzate sono una gran comodità, sono veloci, sono al passo con i tempi.

Ma strutturate in questo modo e rese completamente opache sono anche profondamente ingiuste e non migliorano in alcun modo l'azione della PA: anzi.

Si badi che nel caso delle tre docenti di cui ai presenti motivi aggiunti, tra le prime due tornate di nomine trascorrono soli 5 gg.; la terza e la quarta ad una settimana di distanza ciascuna.

I primi tre bollettini (25.8, 30.8, 7.9) sono stati pubblicati **prima dell'inizio delle lezioni**, fissate per il Piemonte all'11.9.2023.

Si vuole dire che la possibilità di intervenire sulla procedura con un meccanismo di pubblicazione di assegnazioni provvisorie e poi di assegnazioni definitive in nulla avrebbe rallentato l'inizio delle lezioni con i docenti "in cattedra" ed avrebbe consentito di avere i docenti meglio piazzati in graduatoria nei posti da loro scelti.

Invece l'assurdo meccanismo di cui all'art. 12, c.10 OM n. 112/2022 qui censurato, non consentendo la modifica delle nomine precedentemente fatte, pur a fronte della liberazione di posti inseriti in posizione più alta tra le scelte del nominato, ha un effetto perverso e radicalmente contrario ai principi costituzionali in materia.

Del resto, la circostanza che in cinque giorni, tra il 25.8 ed il 30.8 (e poi nel giro di un paio di settimane), si siano rese disponibili tante cattedre annuali o comunque al termine delle attività didattiche, può solo significare che nella prima tornata di nomine sono stati coinvolti tanti soggetti ormai titolari di ruolo, i cui nominativi risultano però ancora inseriti nelle GPS e quindi rinunciatari.

Ancora una volta, un semplice intervento *umano*, vuoi degli aspiranti, vuoi di soggetti della stessa PA, avrebbe consentito di evitare la lesione sia dei principi costituzionali sopra ricordati, che degli interessi della PA, che dei lavoratori, che dei discenti i quali, fino a prova contraria, hanno diritto di avere "in cattedra" il docente meglio posizionato in graduatoria.

Alla luce di quanto fin qui esposto, risultano del tutto fondate e quindi da accogliersi le censure mosse con il ricorso iniziale.

\* \* \* \* \*

### **Istanza di sospensione e richiesta di misura cautelare**

Le ricorrenti avanzano formale istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati e chiedono emanarsi misura cautelare che consenta loro di svolgere l'attività lavorativa nell'a.s. 2023/2024 sul posto disponibile, come risultante dai bollettini nomine prodotti, in posizione più alta tra quelli da loro indicati nell'istanza di partecipazione alle GPS.

Il *fumus* della richiesta è evidente e dimostrato dall'illustrazione dei motivi di ricorso.

Il *periculum in mora* è altresì evidente.

Viene leso il diritto costituzionale delle ricorrenti di svolgere la loro attività lavorativa sulla cattedra disponibile rientrando tra le loro scelte in posizione più alta rispetto ai posti assegnati durante il primo turno di nomina, con notevoli ricadute sulla loro vita quotidiana e sulla loro professionalità.

In particolare, Camisassa dovrebbe insegnare a Ivrea (TO), ad oltre 50 km dalla propria residenza in Torino, con evidenti implicazioni relative alla gestione quotidiana dei propri tempi di vita.

Negri deve insegnare sul sostegno anziché sulla propria classe di concorso A018, con evidente lesione del suo diritto all'esercizio della propria professionalità.

Perrone ha uno spezzone di 10 ore al 30.6, mentre potrebbe avere una cattedra completa annuale, con grave lesione sia del suo diritto ad esercitare pienamente la propria professionalità, sia con drastica compromissione delle sue condizioni di vita, ritrovandosi ad avere la metà della retribuzione cui avrebbe diritto.

Per questi motivi

***si chiede***

che l'Ecc.mo T.A.R. Lazio voglia

**in via preliminare**

rilevato che la notifica dei presenti motivi aggiunti risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/contro interessati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, **autorizzare ex art. 151 c.p.c.**, la notifica del presente ricorso, nei loro confronti, tramite pubblicazione dello stesso sui siti internet del Ministero dell'Istruzione, USR Piemonte, Ambito Territoriale di Torino o con le modalità che il Tribunale Amministrativo adito riterrà più congrue;

**in via cautelare**

**sospendere**

l'Avviso 12.7.2023 n. 41908 MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico “*Apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell'articolo 12 dell'O.M. 06 maggio 2022, n. 112*”, nella parte in cui rinvia implicitamente alla *procedura automatizzata* di cui agli atti presupposti qui impugnati

nonché quale atto presupposto

dell'Ordinanza 6.5.2022 n. 112 MIM *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*

art. 12, c.5, nella parte in cui dispone che l'assegnazione dei candidati alle istituzioni scolastiche avvenga *“attraverso una procedura automatizzata”*;

art. 12, c. 10, primo periodo, nella parte in cui dispone che *“L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento”*

art. 12, c. 10, terzo periodo, nella parte in cui dispone che *“Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”*

nonché quale atto conseguente

la Circolare 19.7.2023 n. 43440 MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, avente ad oggetto *Anno scolastico 2023/2024 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.*, nella parte in cui al punto 2 rimanda integralmente per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze all'art. 12 OM n. 112/2022 e quindi alla relativa *procedura automatizzata* qui impugnata;

il D. D. n. 12841 del 25.8.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini primo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 13030 del 30.8.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini secondo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 13510 del 07.09.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini terzo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 13786 del 14.9.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini quarto turno nomine supplenti a.s. 2023/24

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente

**emanare misura cautelare**

volta a consentire alle ricorrenti di svolgere l'attività lavorativa nell'a.s. 2023/2024 sul posto disponibile, come risultante dai bollettini nomine prodotti, in posizione più alta tra quelli da loro indicati nell'istanza di partecipazione alle GPS

nel merito



- accogliere il ricorso RG 19762/2023 anche per i presenti motivi aggiunti e per l'effetto **annullare**

l'Avviso 12.7.2023 n. 41908 MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico “*Apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell’articolo 12 dell’O.M. 06 maggio 2022, n. 112*”, nella parte in cui rinvia implicitamente alla *procedura automatizzata* di cui all’atto presupposto qui impugnato  
nonché quale atto presupposto

l’Ordinanza 6.5.2022 n. 112 MIM “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”

art. 12, c.5, nella parte in cui dispone che l’assegnazione dei candidati alle istituzioni scolastiche avvenga “*attraverso una procedura automatizzata*”;

art. 12, c. 10, primo periodo, nella parte in cui dispone che “*L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento*”

art. 12, c. 10, terzo periodo, nella parte in cui dispone che “*Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12*”;

la Circolare 19.7.2023 n. 43440 MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, avente ad oggetto *Anno scolastico 2023/2024 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.*, nella parte in cui al punto 2 rimanda integralmente per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze all’art. 12 OM n. 112/2022 e quindi alla relativa *procedura automatizzata* qui impugnata;

il D. D. n. 12841 del 25.8.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini primo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 13030 del 30.8.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini secondo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 13510 del 07.09.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini terzo turno nomine supplenti a.s. 2023/24

il D. D. n. 13786 del 14.9.2023 MIM – USR Piemonte – AT Torino di pubblicazione bollettini quarto turno nomine supplenti a.s. 2023/24

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente

**e condannare**

il Ministero convenuto alla stipula con le sig.re Camisassa Lucia, Nigra Laura e Perrone Raffaella di contratto di lavoro a termine per l'a.s. 2023/2024 sul posto disponibile, come risultante dai bollettini nomine prodotti, nella posizione più alta tra quelli da loro indicati nell'istanza di partecipazione alle GPS, con ogni conseguenza di legge;

- con favore di spese e onorari di giudizio.

**Si producono:** [17-18](#)) primo bollettino nomine; [19-20](#)) secondo bollettino nomine; [21-22](#)) terzo bollettino nomine; [23-24](#)) quarto bollettino nomine; [25](#)) estratto A018 primo bollettino; [26](#)) estratto A018 secondo bollettino; [27](#)) nomine scelte Camisassa; [28](#)) istanza fissazione udienza.

*Si dichiara, ai sensi dell'art. 9, c. 5, l. 488/99 e successive modifiche, che il valore del presente procedimento è indeterminabile e che pertanto il Contributo Unificato è pari ad € 650,00.*

Torino, 9.10.2023

Avv. Maria Spanò

Avv. Simone Bisacca